



REGOLAMENTO

DEL COMITATO PER L'IMPREDITORIA FEMMINILE DI TORINO

(Approvato con delibera di Giunta camerale n. 94/2020 e successiva delibera di Consiglio n. 17/2020)

SOMMARIO

DISPOSIZIONI GENERALI	2
Art. 1 - Oggetto	2
Art. 2 - Composizione e nomina	2
Art. 3 - Finalità e funzioni	2
Art. 4 - Personalità giuridica	4
Art. 5 - Sede legale e segreteria	4
Art. 6 - Logo	4
ORGANI E FUNZIONAMENTO	4
Art. 7 - Cariche, funzioni del Presidente e del Vicepresidente	4
Art. 8 - Decadenza e dimissioni	5
Art. 9 - Funzionamento	5
Art. 10 - Informazioni	7
Art. 11 - Rappresentanza	7
GESTIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA	7
Art. 12 - Disponibilità finanziaria	7
Art. 13 - Impegno e gestione fondi	8
Art. 14 - Rimborsi spese	8
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	8
Art. 15 - Revisione del regolamento	8
Art. 16 - Conformità e rinvio ad altri regolamenti	8

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

Il presente regolamento disciplina l'attività, gli obiettivi e le modalità di funzionamento del Comitato per l'imprenditoria femminile della Camera di commercio di Torino (di seguito "Comitato").

Il Comitato, istituito con delibera della Giunta Camerale n. 194 del 02 giugno 2000, persegue prioritariamente gli obiettivi enunciati nel Protocollo d'intesa firmato il 20 maggio 1999 tra Ministero delle Attività Produttive e Unioncamere e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2 – Composizione e nomina

Il Comitato è composto da un minimo di 5 ed un massimo di 20 membri nominati dalla Giunta della Camera di commercio, in rappresentanza del Consiglio Camerale, delle associazioni imprenditoriali, degli ordini professionali, del mondo bancario, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni di categoria impegnate nella promozione delle pari opportunità.

Su invito del Presidente della Camera di commercio di Torino, le associazioni e le organizzazioni sindacali possono presentare la candidatura a far parte del Comitato designando un loro rappresentante scelto fra i componenti di gruppi, commissioni e comitati che, ove presenti, abbiano all'interno della struttura un ruolo decisionale sulle politiche attinenti le donne, i giovani, il mercato del lavoro ed il tessuto imprenditoriale locale (es. Consiglio di amministrazione, Gruppo giovani, Comitato Impresa Donna, ...). Qualora le associazioni lo ritengano opportuno possono designare anche un supplente con il compito di sostituire il loro rappresentante in caso di assenza alle riunioni.

L'Ente Camerale, preso atto delle candidature pervenute, definirà la composizione del Comitato e provvederà alla nomina delle componenti con apposita deliberazione di Giunta, garantendo la presenza di tutte le categorie indicate nel paragrafo 1, con particolare attenzione al mondo imprenditoriale che dovrà veder rappresentate le seguenti categorie: Industria, piccola industria, artigianato, commercio servizi e turismo, agricoltura, cooperazione.

I Componenti del Comitato restano in carica tre anni dalla data di insediamento, con possibilità di essere rieletti.

Art. 3 – Finalità e funzioni

Al Comitato sono attribuiti i seguenti compiti:

- a) proporre suggerimenti nell'ambito della programmazione, partecipare alle attività camerali che riguardino lo sviluppo e la qualificazione della presenza delle donne nel mondo dell'imprenditoria, promuovere la realizzazione di azioni positive per la flessibilità ai sensi dell'art. 9 della legge 53/2000, lettera C);
- b) promuovere iniziative atte a facilitare l'accesso al credito, incentivare lo sviluppo e la qualificazione dell'imprenditoria femminile, agevolare la conciliazione tempi di vita e di lavoro;
- c) promuovere indagini conoscitive per determinare i problemi che ostacolano l'accesso delle donne nel mondo del lavoro e dell'imprenditoria, oltre che per individuare strumenti atti ad agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;
- d) attivare un sistema di collaborazioni sinergiche con gli enti pubblici e privati che sul territorio svolgono attività di promozione e sostegno al lavoro e all'imprenditoria femminile;
- e) promuovere la nascita e lo sviluppo di imprese giovanili, ponendo particolare attenzione a quelle di genere femminile, favorendo l'avvio di nuove attività, stimolando i passaggi generazionali di impresa, siano essi intra o extra famiglia;
- f) partecipare ad attività di natura internazionale attraverso l'affiliazione ad organismi a rappresentanza sopranazionale, attraverso la promozione dell'imprenditoria femminile italiana all'estero e l'organizzazione di eventi all'uopo destinati
- g) diffondere ogni ulteriore informazione utile al raggiungimento delle predette finalità;

Sulla base delle predette finalità, il Comitato è tenuto a predisporre:

- a) un programma annuale di lavoro da presentare con comunicazione alla Giunta Camerale entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio preventivo. Nella medesima Comunicazione sarà altresì presentato lo stato avanzamento lavori del programma in corso.
- b) una relazione delle attività svolte al 31 dicembre di ogni anno da presentare al Presidente, Segretario Generale e Dirigente dell'Area di riferimento.

Art. 4 – Personalità giuridica

Il Comitato è privo di personalità giuridica ed opera in conformità alle normative, competenze e finalità istituzionali proprie dell'ente camerale.

Art. 5 – Sede legale e segreteria

Il Comitato per l'imprenditoria femminile ha sede e trova operatività presso la Camera di commercio di Torino.

Le attività di segreteria sono espletate dal Settore "Nuove imprese" in seno all'Area "Sviluppo del territorio e Regolazione del Mercato".

Art. 6 - Logo

Il logo del Comitato è rappresentato dalle lettere "I" e "F" scritte in maiuscolo e colorate di nero. Al fondo della lettera "F" è posto un punto di colore rosso. Il tutto è circondato dalla scritta, a due colori rosso e nero, "comitati per l'IMPRENDITORIA FEMMINILE"; il logo compare sempre preceduto dall'emblema camerale.

L'utilizzo del marchio del Comitato da parte di soggetti esterni è possibile a fronte di formale richiesta e previa concessione dell'utilizzo del marchio Camerale secondo le modalità determinate dall'apposito regolamento dell'ente.

ORGANI E FUNZIONAMENTO

Art. 7 – Cariche, funzioni del Presidente e del Vicepresidente

Il Comitato nomina fra le sue componenti un Presidente ed al massimo due Vicepresidenti, secondo le modalità indicate nel successivo articolo 9 del presente regolamento.

Il Presidente:

- Ha la rappresentanza del Comitato;
- Convoca e presiede le sedute del Comitato, predisponendone l'ordine del giorno;
- Ove costituito, convoca e presiede le sedute del tavolo di presidenza, predisponendone l'ordine del giorno;
- Cura l'attuazione delle iniziative previste dal programma di attività;
- Ha la facoltà di partecipare alle sedute dei gruppi di lavoro seguendone le relative attività.

Il/i Vicepresidente/i, in caso di assenza del Presidente, ha funzione di sostituirlo nell'espletamento delle attività di sua competenza.

Il Presidente e il/i Vicepresidente/i durano in carica per tutta la durata del Comitato; è consentito il rinnovo della carica di Presidente per una sola volta. Dopo il completamento dei due mandati in carica, il Presidente può essere designato componente del Comitato senza possibilità di rivestire alcuna carica.

Nel caso di decadenza o dimissioni del Presidente, le sue funzioni sono espletate dal Vicepresidente fino alla scadenza del mandato del Comitato.

Nel caso di decadenza o dimissioni di entrambi i Vicepresidenti (o dell'unico Vicepresidente eletto), si procederà ad una nuova elezione a scrutinio segreto durante la prima seduta utile. In tal caso sarà il Comitato a valutare l'opportunità di eleggere uno o due Vicepresidenti per la rimanente durata del mandato del Comitato.

Art. 8 - Decadenza e dimissioni

L'assenza di un componente a tre riunioni consecutive è causa di decadenza dal Comitato. Il Presidente del Comitato ne informa il Presidente della Camera di Commercio affinché valuti l'eventuale sostituzione.

Il Componente del comitato che intenda assegnare le dimissioni deve darne comunicazione scritta al Presidente della Camera di commercio il quale ne dà avviso alla Giunta Camerale per i provvedimenti di competenza e l'eventuale sostituzione del componente dimissionario.

Le dimissioni sono irrevocabili.

Art. 9 - Funzionamento

Nel corso della seduta di insediamento, i componenti del Comitato eleggono fra i suoi componenti il Presidente ed il Vicepresidente. La seduta è presieduta dal componente più anziano di età.

L'elezione avviene tramite votazione a scrutinio segreto mediante la consegna al segretario di una scheda ove viene indicata la preferenza unica espressa sia per il Presidente che per il Vicepresidente.

Vengono eletti alla carica di Presidente e di Vicepresidente i componenti che abbiano ottenuto il maggior numero di voti.

In caso di parità si procede al ballottaggio.

Il comitato si riunisce obbligatoriamente due volte l'anno:

- a) entro il 30 giugno per la redazione della bozza di programma di attività dell'anno successivo. L'incontro deve avvenire in tempo utile affinché sia possibile stimare una previsione del budget da richiedere alla Camera di commercio per la sua realizzazione;
- b) entro il 31 gennaio per l'approvazione del consuntivo dei lavori svolti durante l'anno precedente e per l'approvazione del programma da svolgersi nell'anno in corso, presentato in bozza nei tempi di cui alla lettera a) del presente articolo;

Nel corso dell'anno il Comitato si riunisce ogni volta che se ne ravvisi la necessità o che ne facciano richiesta il Presidente o almeno 1/3 dei componenti.

La riunione del Comitato in prima convocazione è valida quando è presente la maggioranza dei componenti. In seconda convocazione non è invece previsto alcun quorum costitutivo.

Ove possibile, sarà data facoltà di partecipare in videoconferenza alle riunioni. La partecipazione in videoconferenza sarà considerata valida ai fini del raggiungimento del quorum necessario per la validità della prima convocazione.

L'avviso di convocazione, con l'ordine del giorno, deve pervenire almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione o nei casi di convocazione d'urgenza, nelle 48 ore precedenti l'incontro. Suddetto avviso verrà inviato tramite posta elettronica all'indirizzo fornito dalla rappresentante all'atto della nomina.

Ogni componente ha diritto ad un voto; non è prevista la possibilità di delegare il proprio voto ad altra persona, sia essa membro del Comitato o sostituto non componente.

Il voto viene espresso con alzata di mano e le decisioni vengono prese a maggioranza semplice dei voti espressi, salvo nel caso di elezione del Presidente del Comitato, dove si procede a votazione per scrutinio segreto.

Al fine di snellire la gestione delle proprie attività, il Comitato ha facoltà di costituire al suo interno un tavolo di presidenza composto di diritto dal Presidente e del/dei Vicepresidente/i e dal rappresentante del consiglio camerale. Il tavolo prenderà le decisioni in caso di urgenza senza dover convocare l'intero gruppo. Tali decisioni dovranno essere messe a conoscenza dell'intero Comitato il prima possibile, affinché le componenti possano presentare eventuali istanze.

Per approfondire ed aumentare le competenze in merito a temi e progetti specifici possono inoltre essere costituiti gruppi di lavoro, coordinati da un componente del Comitato, ai quali possono essere invitati a partecipare anche soggetti esterni al Comitato competenti nelle materie trattate.

Prima di venire attuate, le attività promosse all'interno dei gruppi, dovranno essere rese note al Comitato affinché le possa valutare ed approvarne la fattibilità.

I componenti sono tenuti al segreto sul contenuto degli atti e sulle informazioni amministrative di cui sono a conoscenza in ragione del loro mandato nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dal regolamento interno sul diritto di accesso agli atti della Camera di commercio. Nei casi previsti dalla legge sono tenuti al segreto d'ufficio.

Art. 10 - Informazioni

Il Comitato richiede alla Camera di commercio la disponibilità degli atti, informazioni, documentazione occorrente per lo svolgimento dei propri compiti e per il raggiungimento dei propri obiettivi.

La Camera di Commercio provvede alla fornitura dei dati compatibili con la normativa in materia di accesso ai documenti amministrativi ed alla normativa sulla privacy.

Fatta salva la presentazione della relazione annuale di cui all'art. 3 comma 2 lettera b) del presente regolamento, il Presidente del Comitato è tenuto ad informare periodicamente l'ente camerale di tutte le iniziative a cui il Comitato prende parte, ivi comprese proposte di accordi, convenzioni e collaborazioni da attivare con altri enti e/o istituzioni.

Art. 11 - Rappresentanza

In qualità della carica rivestita a seguito della deliberazione di cui all'art. 7 prg. 4 del presente regolamento, nello svolgimento delle attività istituzionali del Comitato le componenti rappresentano il Comitato stesso, e con esso la Camera di commercio di Torino, non essendo in alcun modo consentita l'identificazione del componente con la propria azienda o attività professionale.

GESTIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA

Art. 12 - Disponibilità finanziaria

La Camera di commercio può deliberare annualmente lo stanziamento di una somma per il funzionamento del Comitato per l'imprenditoria femminile sulla base di un programma con annesso preventivo di spesa presentato dal Comitato stesso, sulla base di quanto specificato dall'art. 5 comma 2, entro il termine previsto per la redazione del documento programmatico di bilancio per l'anno successivo.

Art. 13 - Impegno e gestione fondi

Il Comitato è privo di autonomia patrimoniale.

Il Presidente, ogniqualvolta il Comitato intenda intraprendere una iniziativa che comporti delle spese, deve darne comunicazione preventiva alla segreteria affinché venga predisposta una determinazione firmata dal dirigente dell' "Area Sviluppo del territorio e Regolazione del Mercato" con la quale si provveda ad impegnare la spesa stessa conformemente a quanto previsto dalle disposizioni di legge.

Art. 14 - Rimborsi spese

I componenti del Comitato hanno diritto al rimborso per le spese sostenute ed autorizzate nel corso ed in ragione dell'attività del Comitato.

Il rimborso avviene previa presentazione di una richiesta accompagnata dai relativi giustificativi di spesa (originali o copie conformi).

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 15 - Revisione del regolamento

Il presente regolamento può essere sottoposto a revisione da parte del Comitato con successiva approvazione da parte della Giunta e del Consiglio camerale.

Art. 16 - Conformità e rinvio ad altri regolamenti

Il presente regolamento è redatto in conformità di quanto stabilito dai regolamenti della Camera di commercio di Torino e del protocollo d'intesa firmato il 20 maggio 1999 tra Unioncamere ed il Ministero delle Attività Produttive.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni legislative e regolamentari con esso compatibili.